

REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/88 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fiori e boccioli di fiori, freschi, recisi, originari di Cipro (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽¹⁾ prevede, all'articolo 19, che i fiori ed i boccioli di fiori, freschi, recisi, dei codici NC 0603 10 11 a 0603 10 69 della nomenclatura combinata, originari di Cipro, beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi doganali ridotti nei limiti di un contingente comunitario annuo di 50 tonnellate; che questo volume deve essere maggiorato annualmente del 5% a partire dall'entrata in vigore del predetto protocollo, in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il periodo 1988/1989 ammonta pertanto a 55 tonnellate; che nei limiti di questo contingente tariffario i dazi applicabili vengono gradualmente soppressi secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo; che nel quadro di tale contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽²⁾;

considerando che le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori sono ammessi al beneficio di questo contingente solo alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele e della Giordania⁽³⁾ e che questi vantaggi tariffari si applicano solo alle importazioni per le quali vengono rispettate determi-

nate condizioni di prezzo; che occorre quindi aprire il contingente tariffario in oggetto nel periodo dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 in ragione di un volume pari, per questo periodo, a 55 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente medesimo; che, vista la bassa utilizzazione del suddetto contingente e la concentrazione delle importazioni sul mercato dei due Stati membri, nella fattispecie è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al proprio fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati qui di seguito, originari di Cipro, sono sospesi ai livelli e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.